



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 41

Scienza, tecnologia e innovazione

1. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione a sostegno o a complemento dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia. 2. La cooperazione rafforzata mira, tra l'altro, a:

- a) affrontare le principali sfide per la società condivise dall'Australia e dall'Unione, esaminate e concordate dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia istituito a norma dell'articolo 5 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia;
 - b) coinvolgere una serie di attori dell'innovazione del settore pubblico e privato, comprese le PMI, al fine di facilitare la valorizzazione degli esiti della ricerca collaborativa e il raggiungimento di risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e/o in senso più ampiamente sociale;
 - c) migliorare ulteriormente le possibilità a disposizione dei ricercatori australiani e dell'Unione di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai programmi di ricerca e innovazione di entrambe le parti, anche mediante:
 - i) informazioni esaurienti sui programmi e sulle opportunità di partecipazione;
 - ii) informazioni tempestive sulle priorità strategiche emergenti;
 - iii) la possibilità di ricorrere, rafforzandoli, a meccanismi di collaborazione quali gemellaggi, inviti congiunti e inviti coordinati;
 - d) esaminare le possibilità a disposizione dell'Australia e dell'Unione al fine di collaborare nell'ambito di più ampie attività di ricerca in materia di innovazione e ricerca, a livello regionale e internazionale, sia avviandole che partecipandovi.
3. Conformemente alle rispettive disposizioni normative e legislative, le parti promuovono la partecipazione del settore pubblico e privato e della società civile presenti sul proprio territorio ad attività volte a rafforzare la cooperazione. 4. La cooperazione rafforzata deve concentrarsi su tutti i settori dell'ambito della ricerca e dell'innovazione civili, che comprendono, ma non si limitano a:

- a) affrontare le sfide a livello sociale in settori di reciproco interesse e rafforzare le tecnologie abilitanti fondamentali, comprese le scienze spaziali;
- b) potenziare le infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche, e lo scambio di informazioni su questioni quali l'accesso, la gestione, il finanziamento e la definizione delle priorità di tali infrastrutture;
- c) rafforzare la mobilità dei ricercatori tra l'Australia e l'Unione.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

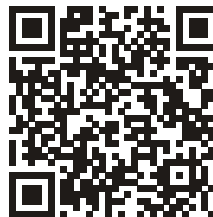
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-41>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it